

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
SETTORE ARTIGIANO
ALIMENTARE**

Tra le Associazioni Artigiane:

FEDAL-CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente Giovanni Fasola, e assistiti dalla CONFARTIGIANATO Piemonte rappresentata dal Presidente Mario Galli, dal Segretario Silvano Berna e da Umberto Marino, Carlo Napoli, Sergio Paro e Cesare M. Valvo del Dipartimento Sindacale

Associazione Alimentaristi FIAAL-CNA Piemonte rappresentata dai Presidenti Enzo Arzilli e Claudio Fantolino, dal Segretario Stefano Busi assistiti dalla CNA Piemonte rappresentata dal Presidente Federico Casetta e da Paolo Alberti Segretario regionale e Angela Maria Brunetto del Dipartimento Sindacale

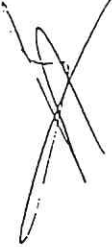
Federazione Nazionale degli Alimentaristi.-C.A.S.A. rappresentata dal Presidente Ulderico Carboni e dal Segretario Paolo Mignone e con l'intervento degli Alimentaristi - CASA del Piemonte rappresentata dal Presidente Luigi Giustetto e da Maria Luisa Minerdo responsabile del Dipartimento Sindacale

e le Organizzazioni Sindacali:

FAT -CISL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Claudio Rizzo

FLAI-CGIL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Elvio Tron

UILA - UIL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Francesco Vendola



si è stipulato il presente CCRIL.

RELAZIONI SINDACALI

Considerato che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, riconosciuta l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia della Regione Piemonte, ritengono che il Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro per le Aziende Artigiane Alimentari possa costituire una importante occasione per realizzare relazioni sindacali stabili e utili tra le parti.

Le parti convengono sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nell'artigianato alimentare che rappresenta un sistema di imprese decisivo per lo sviluppo, l'occupazione, la valorizzazione della qualità dei prodotti e la tutela dei consumatori rispetto ad un mercato che registra profondi mutamenti nelle abitudini alimentari e sta creando nuove domande di consumi.



cl. l. l.

Pur nella piena e reciproca autonomia e distinzione dei ruoli e delle competenze, le parti cercheranno l'individuazione di momenti di analisi congiunta per avviare politiche attive per il lavoro, iniziative per lo sviluppo del settore e i necessari programmi per la formazione professionale al fine di rendere più strutturate, programmate e qualificate le prospettive delle imprese artigiane.

Le parti collaboreranno perché il settore acquisisca la capacità di rendere stabile e qualificata l'occupazione attraverso lo sviluppo dell'impresa artigiana nel tessuto produttivo della Regione per mantenere ed incrementare i livelli occupazionali (quantitativi e qualitativi).

PS

Le parti constatano negli ultimi anni una contrazione di consumi alimentari nel settore, soprattutto nelle grandi città dove vi è stata una prolungata crisi economico-sociale. La perdita del potere di acquisto dei salari e una forte aggressione del mercato da parte della grande distribuzione ha messo in difficoltà le piccole aziende artigiane che non hanno potuto compensare il calo della domanda interna con la crescita delle esportazioni, così come ha fatto il comparto delle medie e grandi imprese industriali.

Di fronte alla gravità del fenomeno delle dilazioni e dei ritardi dei pagamenti, le parti ravvisano, specie nel campo delle sostanze alimentari deteriorabili o ad alta incidenza fiscale, la necessità di una efficace iniziativa legislativa che regolamenti i rapporti commerciali fra le imprese committenti e i fornitori, penalizzanti per il comparto artigiano.

OSSERVATORIO

X

In applicazione del CCNL le parti concordano sull'istituzione dell'osservatorio allo scopo di attivare la conoscenza reciproca del mercato del lavoro, della formazione professionale e della riqualificazione delle imprese del settore artigianato alimentare.

Compiti dell'Osservatorio saranno l'acquisizione di informazioni, in particolare:

- la consistenza del settore merceologico, la struttura e la dislocazione delle aziende;
- la ripartizione del settore tra le attività di servizio al consumatore e le imprese di produzione;
- le prospettive produttive e le tendenze di fondo del settore;
- l'andamento globale dell'occupazione per qualifica, per fasce di età, per sesso, per figure professionali;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'ambiente, la salute e la sicurezza: l'analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali;
- le pari opportunità;
- l'esame dei finanziamenti e degli incentivi pubblici.

L'Osservatorio utilizzerà come fonte privilegiata per l'acquisizione dei dati sia l'Osservatorio regionale dell'Artigianato di cui alla L.R.5.1.95 N.4, sia le banche dati INPS, INAIL sia eventuali istituti (Università, Istituto Tagliacarne, CSIL o altri).

Le parti si attiveranno nei confronti dell'Ente Bilaterale affinché lo stesso oltre a mettere a disposizione i propri dati, stipuli una convenzione con la Regione Piemonte al fine di

23 d) HA

ottenere i dati disaggregati e apposite ricerche per rispondere alle esigenze di monitoraggio prima richiamate.

A tale scopo viene costituita una Commissione paritetica di categoria composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione; la stessa si riunirà ed opererà presso l'EBAP di norma un volta ogni trimestre o su richiesta di una delle parti.

Tale commissione si insedierà entro il 31.10.96.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti convengono sull'obiettivo di un effettivo coordinamento regionale dei piani di indirizzo formativo professionale per il settore, basati sui bisogni reali e le opportunità individuali.

Nell'ambito della Commissione Paritetica per l'Osservatorio, le parti convengono di avviare l'esame dei fabbisogni formativi diversificati per i rispettivi comparti del settore alimentare. Sulla base dei fabbisogni rilevati verranno presentati al Fondo per la Formazione le proposte formative.

Quanto sopra è finalizzato ad un positivo processo di qualificazione e riqualificazione professionale degli addetti del comparto e all'individuazione delle nuove figure professionali richieste dal mercato.

In particolare si ritiene indispensabile instaurare un periodico rapporto con gli esperti dell'Assessorato regionale alla Formazione, degli enti formativi per coordinare gli interventi, per attivare le azioni previste dalla L.R. 63/95, per estendere l'utilizzo degli stage in azienda secondo quanto previsto dalla legge quadro nazionale sulla formazione professionale.

Le parti si incontreranno almeno due volte all'anno a livello regionale per attuare quanto sopra concordato.

AMBIENTE DI LAVORO

Gli artigiani, i lavoratori dipendenti e le rispettive organizzazioni, hanno un comune interesse all'applicazione delle norme e delle leggi vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie negli ambienti di lavoro.

Pertanto, per quanto di competenza, le parti si incontreranno successivamente alla firma dell'Accordo Interconfederale in materia per dare attuazione a quanto in esso definito.

OCCUPAZIONE E ORARIO DI LAVORO

Le parti confermano l'importanza del Fondo di Sostegno al Reddito costituito a livello interconfederale quale strumento a favore delle categorie per sopperire ad eventuali situazioni di crisi aziendale.

Per quanto riguarda la necessità di riduzione dell'orario, dovuto alle cadute produttive stagionali le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure previste dagli accordi e dalle Leggi vigenti quali i contratti di solidarietà, l'attivazione delle procedure per la disoccupazione ordinaria e forme contrattate di flessibilità.

ci *uff* *B* *RBE*

Le parti, nel ribadire quanto contenuto nel CCNL in materia di godimento delle ferie, delle giornate di riposo compensativo e dei permessi retribuiti, sottolineano la necessità che i periodi di godimento siano concordati tra le parti con adeguato anticipo tenuto conto sia delle esigenze tecniche aziendali sia delle esigenze del lavoratore.

A tal fine entro i primi 4 mesi dell'anno, su richiesta di una delle parti si darà luogo ad un confronto tra datore di lavoro e dipendenti.

INFORTUNI SUL LAVORO

Le parti, nel convenire sulla differenza dell'assenza del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro rispetto a quella conseguente ad altri eventi, convengono sulla opportunità di regolamentare contrattualmente anche il periodo di carenza dei 3 giorni.

In tale ottica le parti si impegnano affinché il prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro intervenga per una definizione della questione.

Qualora questo non avvenisse, le parti si incontreranno entro tre mesi dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per esaminare la regolamentazione dell'istituto.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A seguito di novità legislative e di accordi nazionali intervenuti nel corso della vigenza del presente CCRIL relativamente al costituendo Fondo nazionale, le parti si incontreranno per quanto di competenza nell'ambito della Commissione regionale paritetica di categoria.

RETRIBUZIONE

Le parti convengono sull'istituzione di un livello retributivo regionale, fisso mensile, denominato "Integrativo regionale" nei termini sotto specificati:

livelli	1° tranche 1/7/96	2° tranche 1/7/97
1s	36.000	19.000
1	30.000	19.000
2	27.000	19.000
3a	26.000	19.000
3	25.000	18.000
4	21.000	16.000
5	18.000	15.500
6	16.000	15.000
Apprendisti	12.000	11.000

tel.

Gli importi di cui sopra non hanno incidenza agli effetti del lavoro straordinario, delle festività cadenti di domenica, delle assenze ingiustificate o che non determinino integrazione a carico dell'impresa.

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese le frazioni del mese pari o superiori a 15 giorni daranno luogo alla corresponsione del premio.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in base all'orario ridotto.

Considerate le difficoltà riscontrate nell'identificazione e applicazione degli indicatori previsti dagli Accordi Interconfederali e dal contratto collettivo Nazionale di Lavoro rispetto alla contrattazione di 2° livello, le parti si adopereranno affinché gli indicatori rispecchino l'effettiva realtà della categoria.

QUOTA CONTRATTUALE

Per la realizzazione e distribuzione del presente accordo sarà richiesta a tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. (con le modalità di seguito riportate): una quota straordinaria a titolo "partecipazioni alle spese" di lire 10.000 da trattenersi con la busta paga del mese di agosto '96.

Sulla base di quanto sopra stabilito con listino paga di luglio '96 verrà allegato un avviso, di cui in allegato, facente parte integrante del presente CCRIL per la trattenuta di cui al punto precedente.

La stessa sarà operativa per tutti coloro che non ne faranno espressa rinuncia scritta entro il mese successivo.

DECORRENZA E DURATA

Il presente CCRIL avrà decorrenza dall'1/7/95 e scadrà il 30.6.99

Torino, 17 maggio 1996

CONFARTIGIANATO

CNA

CASA

FAT-CISL

FLAI - CGIL

UILA - UIL

NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE

Le OO.AA. nel prendere atto che il governo con l'art. 5 del Decreto Legge del 29/3/96 n. 166 ha adempiuto all'impegno assunto con il "protocollo della politica sui redditi" sottoscritto tra le parti in data 23/7/93 relativamente alla definizione del regime contributivo previdenziale da riservarsi alle somme stabilite dalla contrattazione di secondo livello, dichiarano che le somme corrisposte in base al presente CCRIL rientrano nella fattispecie di cui all'art. succitato in quanto determinate in base ai criteri previsti per la ~~contribuzione~~ ^{retribuzione} di secondo livello di cui all'Accordo Interconfederale 3 agosto - 3 dicembre 1992.

ed.

ES

BD

ALLEGATO

La FAT - CISL, FLAI - CGIL, UILA - UIL, del Piemonte hanno stipulato con le Organizzazioni Artigiane Piemontesi del settore alimentare il primo contratto integrativo regionale per tutti i lavoratori dipendenti del comparto.

A titolo di realizzazione e diffusione del contratto medesimo si richiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota una tantum di lire 10.000 da trattenersi con la retribuzione nel mese di agosto '96.

Tali somme saranno versate a cura delle aziende sul conto corrente n. 33033 presso la Banca di Credito Cooperativo di Vezza d'Alba filiale di Castagnito Via Alba n. 2, CAB..... intestato a FAT/CISL-FLAI/CGIL-UILA/UIL.

Chi non intendesse aderire dovrà comunicare per iscritto la sua volontà all'azienda entro il 31.8.'96.

AS

pubblich

AK

BR

22

AK